

COMUNE DI CAGLI

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

E' istituito ai sensi dell'art. 60 dello Statuto Comunale e dell'art. 6 della Legge regionale delle Marche n. 9/2004, il Registro Comunale delle associazioni di promozione sociale del Comune di Cagli.

Art. 2

Sono associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti e gruppi costituiti ai sensi e/o per gli scopi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), al fine di svolgere in forma continuativa attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per attività di utilità sociale si intendono le attività volte al conseguimento di finalità di valenza collettiva, in particolare nel settore sociale, socio sanitario e assistenziale, del turismo sociale, della ricreazione, dello sport, della pace e della fratellanza tra i popoli, della tutela dei diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale e artistico, della cultura, dell'educazione, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà.

Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata.

Art. 3

Sono iscritte nel registro le associazioni di promozione sociale aventi sede nel territorio del comune di Cagli, costituite mediante atto scritto ove è indicata la sede legale e il cui statuto prevede espressamente:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la disposizione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati nonché i loro diritti ed obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Sono iscritte d'ufficio nel registro comunale le associazioni aventi sede nel territorio del comune di Cagli, già iscritte nei registri regionali di cui all'art. 5 della L. R. n. 9/04 e che operano in modo continuativo da almeno un anno. L'iscrizione è disposta su richiesta dell'associazione corredata dall'attestazione dell'avvenuta iscrizione nel registro regionale e dalla documentazione relativa alla sede operativa.

#### Art. 4

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere presentata al Sindaco del comune di Cagli.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto, aventi data certa;
- le sezioni locali di organizzazioni nazionali devono inoltre allegare la dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia, nell'ambito dell'organizzazione nazionale o statuto nazionale in cui tale autonomia risulti dichiarata;
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
- ultimo bilancio approvato.
- relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia fra l'altro:
  - le finalità di promozione sociale dell'associazione;
  - l'assenza di fini di lucro anche in forme indirette o differite;
  - la descrizione del tipo di attività attraverso cui intende perseguire le finalità;
  - le modalità organizzative dell'associazione: sedi, risorse umane, eventuali servizi gestiti dall'associazione, utenza servita;
  - lo svolgimento di almeno un anno di attività effettiva;
  - numero degli aderenti all'associazione;

L'iscrizione nel registro comunale è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta, fatta salva la sospensione del termine suddetto, non superiore a trenta giorni, per integrazione o chiarimenti ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge.

Il responsabile del procedimento verifica il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e può richiedere agli enti istanti la documentazione mancante o i dati conoscitivi utili, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990.

Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale.

#### Art. 5

Le associazioni iscritte nel Registro comunale sono tenute a trasmettere al Comune di Cagli, entro trenta giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio approvato e la relazione degli amministratori sull'attività svolta.

La cancellazione delle associazioni iscritte nel registro comunale è disposta con atto motivato del responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali, per:

- riscontro della perdita dei requisiti per l'iscrizione ;
- espressa richiesta della stessa associazione iscritta;
- mancata risposta alla richiesta di revisione di cui al successivo articolo 6 previa diffida e concessione di un termine per la risposta;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, previa diffida a provvedervi entro un termine stabilito.

Il provvedimento di cancellazione è assunto nei trenta giorni successivi all'invio all'associazione della diffida a regolarizzare la propria posizione .

Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'associazione interessata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 6

Il registro comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. La revisione del registro avviene ogni tre anni .

La revisione riguarderà la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge e dal presente regolamento per la qualifica di associazione di promozione sociale.

Potrà essere effettuata sia mediante richiesta di attestazione del legale rappresentante circa il permanere dei requisiti di legge, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sia mediante richiesta di produzione di documenti o informazioni sull'attività svolta.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuta istituzione del Registro comunale e annualmente, entro il 30 gennaio, inviare l'elenco delle associazioni di promozione sociale iscritte.

Deve altresì comunicare alla Regione l'esito della revisione periodica e le cancellazioni effettuate, nonché ogni variazione interessante le associazioni iscritte entro 30 giorni dalla data in cui tale variazione è intervenuta.

#### Art. 7

Il Comune di Cagli può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte (da almeno sei mesi) nel registro comunale, per la gestione verso terzi delle attività di cui all'art. 2.

Le convenzioni debbono precisare almeno:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
- b) le risorse umane con adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona, le strutture, le attrezzature, e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività, nonché le condizioni della loro utilizzazione;
- c) i costi a carico dell'ente pubblico relativi alla copertura assicurativa delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione per l'attività con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
- d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
- e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
- f) le modalità di verifica dell'attuazione;
- g) la durata, le cause e le modalità di risoluzione.

La scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione è effettuata tramite la valutazione dell'attitudine e delle capacità operative dell'associazione, considerando:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione;
- b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
- f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori di intervento ;

- g) ulteriori criteri individuati di volta in volta in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.

#### Art. 8

Il Comune di Cagli può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro. Gli spazi e le attrezzature possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

- le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
- l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;

In occasione di particolari eventi può essere concessa l'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dall'art. 31, comma 2, della legge n. 383/2000.

Alle associazioni iscritte nel registro comunale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 383/2000.

Le associazioni iscritte nel registro comunale sono esonerate dal pagamento del diritto di affissione e imposta sulla pubblicità, in caso di pubblicità di manifestazioni o eventi organizzati nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.

#### Art. 9

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme della legge n. 383/2000 e della legge regionale n. 9/2004.